

REGOLAMENTO DI AMMISSIONE A SOCIO

approvato con delibera C. di A. del 21/06/2021

PREMESSA

Il presente regolamento stabilisce i criteri con cui il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno valutare le domande di ammissione a Socio di BCC di Verona e Vicenza Credito Cooperativo (di seguito, la Banca). Tali criteri hanno valore di indirizzo per l'operato del Consiglio di Amministrazione in materia. Eventuali eccezioni dovranno essere specificatamente motivate, avuto riguardo alle condizioni particolari in cui si trova il singolo richiedente.

Art. 1 – Aspetti procedurali.

L'esame delle domande di ammissione a Socio pervenute alla Banca deve essere posto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione con frequenza di norma mensile, avendo comunque riguardo che la delibera di accettazione o di rigetto venga assunta entro il termine stabilito dall'art.8 dello Statuto sociale¹.

La domanda di ammissione a socio deve essere redatta su apposito modulo disponibile all'interno del Sistema Informativo ed inoltrata per il tramite dei responsabili di filiale o del personale che li sostituisce. Qualora pervenuta su modulistica differente, la domanda di ammissione dovrà essere ripresentata utilizzando tale modulo.

Il C. di A. dispone – verificato il versamento integrale dell'importo corrispondente alle azioni sottoscritte, all'eventuale sovrapprezzo e al diritto fisso di segreteria in caso di accoglimento della domanda – la comunicazione all'interessato e l'annotazione a Libro Soci.

¹ Art. 8 comma 2 statuto “ Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento”.

Art. 2 – Criteri generali.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esame delle domande di ammissione a Socio della Banca, terrà presenti i criteri di carattere generale volti a:

- a) favorire l'ampliamento della compagine sociale verso clienti o nominativi conosciuti per lo svolgimento di attività di interesse sociale, nel campo della solidarietà, della mutualità e del volontariato in genere;
- b) mantenere e/o sviluppare una presenza significativa di soci in tutti i luoghi in cui la Banca ha competenza territoriale, in rapporto all'attività esercitata e programmata su ciascuna piazza;
- c) rispettare, per quanto possibile, un'articolazione equilibrata della base sociale all'interno della zona di competenza territoriale, con riferimento alla categoria economica di appartenenza del richiedente e possibilmente anche con riferimento alla potenziale qualità di risparmiatore o di utilizzatore di credito;
- d) considerare con particolare prudenza le richieste di ammissione a Socio che appaiono motivate dal fine dell'esercizio concertato del diritto di voto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 385/93².
- e) favorire il ricambio generazionale ammettendo a socio il figlio e/o il nipote del socio.

Art. 3 – Ammissione a socio. Requisiti di onorabilità.

Per l'esame dei requisiti di onorabilità stabiliti dallo Statuto e previsti come obbligatori dalla legge, verrà acquisita idonea dichiarazione rilasciata dall'aspirante Socio. Per le persone non

² Art 20 comma 2. "Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso."

fisiche, tali requisiti di onorabilità devono sussistere in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Art. 4 – Ammissione a socio di persone fisiche. Requisiti di residenza e operatività.

Per l'ammissione a socio di persone fisiche, deve prestarsi particolare attenzione ai requisiti della residenza o della operatività con carattere di continuità all'interno della zona di competenza della Banca.

Il requisito della residenza è certificato in via ordinaria dal Comune, quando non costituisce fatto notorio comunque indicato dall'aspirante socio con idonea dichiarazione. Il requisito della operatività con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca è accertato secondo criteri di prudenza conformi alle indicazioni di Banca d'Italia³. Esso è considerato sussistente quando l'aspirante socio:

- a) presti attività di lavoro dipendente con rapporto a tempo indeterminato presso uffici o stabilimenti ubicati nella zona di competenza della Banca;
- b) svolga attività di lavoro autonomo nella zona di competenza della Banca;
- c) presti collaborazione coordinata e continuativa a favore di soggetti aventi sede nella zona di competenza della Banca e la sua attività si svolga prevalentemente all'interno di essa;
- d) sia titolare di attività di impresa, con localizzazione dell'azienda o comunque di recapiti stabili ed effettivi nella zona di competenza della Banca;
- e) sia proprietario di beni immobili nella zona di competenza della Banca.

Art. 5 – Ammissione a socio di soggetti diversi dalle persone fisiche - Requisiti di insediamento e operatività.

³ Si veda Circolare 229/1999 di Banca d'Italia e ss. mm. e ii., Titolo 7, Capitolo 1, Sezione 2, articolo 3 nota 3 :

“La condizione dell' *operare con carattere di continuità* nella zona di competenza territoriale è soddisfatta qualora la zona medesima costituisca un *centro di interessi* per l'aspirante socio.

Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di una attività lavorativa propriamente detta (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell'esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca).

Sono tali i soggetti che, dotati o meno di personalità giuridica, sono muniti di autonomia patrimoniale rispetto ai propri componenti, regolarmente costituiti secondo le varie forme previste dal codice civile. Costituisce criterio preferenziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'essere costituiti e operanti da almeno due anni ed essere riconosciuti per una buona reputazione commerciale.

Ai fini della sussistenza del requisito di insediamento nella zona di competenza della Banca dei soggetti diversi dalle persone fisiche si fa riferimento alla sede legale risultante dall'atto costitutivo. Tuttavia, un soggetto diverso da una persona fisica può considerarsi operante con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca anche quando abbia ivi stabilito un'unità locale nella quale svolga un'attività economica effettiva, anche se non prevalente, considerando il complesso delle proprie attività.

Ai fini del requisito dell'operatività con carattere di continuità nella zona di competenza, non è considerato sufficiente il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti insediati all'interno del territorio di competenza della Banca.

Art. 6 – Condizioni di non ammissibilità.

Non potranno essere ammessi a socio della Banca soggetti che al momento della presentazione della domanda non abbiano rapporti con la Banca ovvero non operino con essa in modo significativo e continuativo in rapporto alla loro potenzialità, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 2 lettera e).

Il C. di A. dovrà motivare nella relativa delibera la sussistenza oppure la mancanza del requisito dell'operatività con carattere di significatività e continuità in rapporto alla potenzialità dei richiedenti.

Art. 7 – Criteri ulteriori.

Fuori dai criteri stabiliti dal presente regolamento per l'individuazione dell'operatività con carattere di continuità, il Consiglio può ugualmente stabilire la sussistenza del

requisito in capo all'aspirante socio dandone espressa motivazione nella delibera di ammissione, pur sempre nel rispetto della normativa esistente.

Art. 8 – Ammontare minimo della partecipazione sociale.

Il numero *minimo* di azioni sociali sottoscrivibili è commisurato alla natura dell'aspirante socio e alla categoria economica di appartenenza, come da delibera assunta dall'Assemblea sociale di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno del 17/05/2015 e – in seguito a delibera del C. di A. di Banca di Verona e Vicenza del 21/06/2021 - è articolato come di seguito precisato:

	PACCHETTO DI	Costo			
	INGRESSO				
	Nr. azioni	Nominale	Sovraprezzo	Diritti di segreteria	TOTALE
Privati < 30 anni	50	258,00	0,00	30,00	288,00
Privati > 30 anni	100	516,00	0,00	30,00	546,00
Privati con mutuo ipotecario Enti no profit	150	774,00	0,00	30,00	804,00
Aziende	190	980,40	0,00	30,00	1.010,40

Tale articolazione tiene conto della definizione di “partecipazione non speculativa” fissata dalla Capogruppo del GBCI alla soglia di euro 1.000,00.

Il raggiungimento ed il mantenimento del numero minimo di azioni sociali è altresì richiesto:

- **nel subentro *mortis causa*** di cui all'art. 12 dello statuto sociale, in capo all'erede subentrante, qualora nuovo socio;

- **nella cessione *inter vivos***, effettuata ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, in capo al cedente, nel caso di cessione parziale, nonché al cessionario, qualora nuovo socio.

Il raggiungimento dell'ammontare minimo della partecipazione sociale si verifica anche a fronte di operazioni diverse ma tra loro connesse, da realizzarsi nell'arco di 12 mesi dalla data di ammissione.

Ogni azione ha il valore nominale di euro 5,16. Le azioni sottoscritte dal nuovo socio sono corredate da un sovrapprezzo pari a euro 0,00 mentre l'importo del diritto fisso di segreteria di cui all'Art. 8 dello Statuto Sociale è fissato in euro 30,00⁴. Il C. di A. può disporre che il diritto fisso sia portato ad euro 0,00 per i Soci con età inferiore/uguale a 30 anni, anche allo scopo di perseguire il criterio di cui all'Art. 2 lett e) del presente Regolamento.

Art. 9 – Esclusioni da socio

Il Consiglio di Amministrazione, di norma con periodicità annuale, provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto in capo ai componenti della base sociale provvedendo – se del caso – all'esclusione dei soci nei termini e con le modalità previste dall'art. 14 dello Statuto.

Art. 10 – Disposizioni Generali

Il presente regolamento entra in vigore in data 01.07.2021 e si applica a tutte le domande non ancora accolte dal Consiglio di Amministrazione a quella data.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto Sociale.

⁴ L'importo del diritto fisso di segreteria è stato determinato con delibera dell'Assemblea di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno del 17/5/2015.